

N. 8/22

Accordo Franchini Maria Agnese



TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca

letta la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da **Franchini Maria Agnese** in data 14.7.22, con sottoscrizione ex art. 8, c. 2 legge 3/12 anche da parte di Falezza Claudio a conferma dell'impegno assunto (e di cui infra) ai fini della fattibilità della proposta;

letta la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi in data 14.7.22;

- **ritenuta** la competenza dell'adito Tribunale ex art 9, c. 1 legge 3/12, essendo la ricorrente residente in Verona;

ribadito che:

- il piano è stato depositato da soggetto non è assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (invero la ricorrente era stata socia di società di capitali, ha successivamente svolto modesta attività lavorativa dipendente ed è attualmente disoccupata);
- ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. a) L. n.3/2012 (invero la ricorrente è totalmente priva di redditi e non è più proprietaria di beni mobili o immobili ed è attualmente gravata da debiti per euro 608.739,86; la stessa per poter far fronte al proprio mantenimento deve poi ricorrere all'aiuto economico del figlio convivente);
- la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, e 9 L. n.3/2012;

rilevato, in particolare che:

- il debitore ha indicato l'elenco dei creditori, la composizione del suo nucleo familiare e ha depositato l'ulteriore documentazione richiesta dalla legge;

- che i crediti sono stati verificati dal gestore della crisi, mediante accesso al cassetto fiscale, interrogazione delle banche dati pubbliche e circolarizzazione tra i creditori;
- che sono state indicate le spese necessarie per il sostentamento personale e del nucleo familiare, alle quali la ricorrente può far fronte, almeno in parte, solo grazie al contributo economico del figlio maggiorenne convivente;
- che la proposta prevede:
 - 1) il pagamento integrale delle prededuzioni (compenso dell'OCC e del consulente che assiste la ricorrente) di ammontare complessivo pari ad euro 5.873,37;
 - 2) il pagamento integrale dell'unico creditore privilegiato So.Lo.ri spa, per un importo complessivo di euro 8.592,61;
 - 3) il pagamento dei residui creditori chirografari nella misura del 3,57 %, mediante esborso della complessiva somma di euro 21.407,39;
- che il fabbisogno necessario per garantire l'attuazione della predetta proposta di soddisfazione dei creditori non può essere ricavato dal patrimonio della debitrice in quanto totalmente incapiente, sicché del tutto correttamente è stato previsto l'apporto di finanza esterna da parte di Falezza Claudio, il quale ha assunto l'impegno di mettere a disposizione dei creditori, subordinatamente all'omologa ed entro 30 giorni da questa, la complessiva somma di euro 35.873,37 da versare su un conto corrente o libretto intestato alla procedura. Somma che, entro i successivi 15 giorni, sarà corrisposta dalla ricorrente ai creditori come da proposta;
- che il Falezza, oltre ad assumere specifico impegno in tal senso (vedi dichiarazione sub. doc. 6) ha anche personalmente sottoscritto la proposta, ai sensi dell'art. 8, c. 2 legge 3/12;
- che in considerazione del fatto che il pagamento è previsto entro 30 giorni dall'omologa, non vi è ragione di dubitare della fattibilità della proposta, essendo peraltro la somma promessa idonea a garantire la soddisfazione dei creditori nella misura sopra indicata;
- che la relazione particolareggiata del gestore della crisi contiene tutte le verifiche ed attestazioni previste dalla legge 3/12, ivi comprese quelle relative alla verifica di completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal debitore, alla fattibilità del piano e alla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (nella quale non sarebbe disponibile la finanza esterna messa a disposizione dal Falezza sicché i creditori non riceverebbero alcuna soddisfazione);

- che nel corso della procedura non è emerso il compimento di atti in frode ai creditori;

verificato che:

- la proposta di accordo e il decreto di apertura della procedura del 24.8.2022 sono stati ritualmente comunicati ai creditori dal gestore della crisi, con le modalità e nel rispetto del termine fissato dal giudice (tutte le comunicazioni sono state effettuate entro il termine di almeno 40 giorni prima dell'udienza del 23.11.2022 fissato con il decreto del 24.8.2022);
- che, a cura del gestore della crisi, si è provveduto alla pubblicità di cui all'art 10, c. 2 lett. A) legge 3/12;

rilevato che:

- all'esito del voto il gestore della crisi ha inviato, a mezzo Pec in data 24.11.22, a tutti i creditori la relazione sul voto di cui all'art. 12, c. 1 legge 3/12, con espresso avvertimento circa la possibilità di formulare contestazioni nel termine di 10 giorni dalla comunicazione;
- che entro il termine di 10 giorni di cui all'art. 12 legge 3/12 non sono state proposte contestazioni avverso il piano;
- che in data 7.12.22 il gestore della crisi ha quindi trasmesso a questo Giudice la relazione sul voto, unitamente all'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;
- che dalla suddetta relazione e dalla documentazione ad essa allegata risulta che l'accordo ha ricevuto l'assenso (per silenzio assenso), entro il termine per esprimere il voto (11.11.22), del 100% dei creditori ammessi al voto, sicché lo stesso deve ritenersi approvato ai sensi dell'art. 11, c. 2 legge 3/12;

ritenuto:

- quindi, che sussistano tutti i presupposti richiesti dall'art. 12, c. 2 legge 3/12 per l'omologa dell'accordo;
- che debbano essere adottate adeguate forme di vigilanza circa l'esatta esecuzione dell'accordo, ai fini della eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli art. 11, c. 5 legge 3/12 e per garantire ai creditori l'informativa di cui all'art. 13, c. 2 legge 3/12
- che ai sensi dell'art. 12, c. 2 legge 3/12 del presente decreto di omologa deve essere data adeguata pubblicità

P.Q.M.

Visto l'art. 12, c. 2 legge 3/12

omologa l'accordo ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti proposto da **Franchini Maria Agnese**, nata a Verona il 17.6.1975 e ivi residente in ...
(cod.fisc. FRNMAGN57H57L781D);

visto l'art. 13, c. 2 legge 3/12, dispone che il gestore della crisi dott.sa Armanda Roda risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità rilevata; con cadenza semestrale (entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno 2023) lo stesso gestore della crisi relazionerà al Tribunale in merito all'esecuzione dell'accordo, specificando i pagamenti intervenuti ed evidenziando gli eventuali inadempimenti del ricorrente rispetto agli obblighi assunti ovvero il compimento di atti in frode dei creditori da parte dello stesso. La relazione, una volta vistata dal Giudice, sarà poi comunicata ai creditori e all' OCC dell'ODCEC di Verona a cura dello stesso gestore della crisi;

visti gli art. 12, c. 2 e 10, c. 2 legge 3/12; dispone che, a cura del gestore della crisi, copia del presente provvedimento di omologa sia pubblicata sul sito web del Tribunale di Verona e sul sito internet "ilcaso.it". Il tutto previa cancellazione dei seguenti dati sensibili o riservati: a) indirizzo di residenza della ricorrente; b) nominativi di persone fisiche diverse dalla ricorrente, da Falezza Claudio, dal Giudice e dal gestore della crisi;

visto l'art. 12, c. 3 legge 3/12, dà atto che l'accordo omologato con il presente decreto è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2 legge 3/12. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione al ricorrente, al gestore della crisi e all'OCC

Verona, 22.12.2022

Il Giudice

Dott. Luigi Pagliuca